

**DIRITTI&SENTENZE**

# Incidente fuori edificio, docente condannato

*Gli alunni devono essere vigilati fin quando non sono saliti sul bus*

**DI MARIO D'ADAMO**

**G**li alunni che rincasano con lo scuolabus o altro mezzo pubblico devono essere vigilati dai docenti fino al momento in cui subentra il controllo degli addetti ai mezzi di trasporto, mezzi che costituiscono il punto terminale della loro responsabilità contrattuale. Secondo la cassazione, infatti, «l'obbligo degli insegnanti e del personale dirigente di impedire eventi lesivi trova la sua fonte nel contratto e la sua durata non si esaurisce con la fine delle lezioni ma [...] al passaggio del minore sotto altra sfera di protezione», quando cessano le esigenze di tutela di cui si deve fare carico la scuola (sentenza n. 17574/2010, depositata il 7 maggio scorso). Fino a quel momento il personale scolastico è anche penalmente responsabile di incidenti che possano derivare da un incompiuto adempimento dei propri doveri di servizio, soprattutto se connotati da grave negligenza come nel caso di un alunno frequentante la prima media in comune di Castel Focognano, provincia di Arezzo, investito e ucciso il 25 novembre 2002 dalla corriera che lo doveva riportare a casa. La quarta sezione penale della Cassazione ha appena annullato una sentenza della Corte d'appello di Firenze che mandava assolti insegnante, dirigente scolastico e personale comunale da responsabilità penali per il decesso dell'alunno, dopo che in primo

grado erano stati condannati a un anno di reclusione ciascuno. Con questa stessa sentenza di rinvio ad altra sezione della Corte d'appello, per esaminare meglio i vari profili di responsabilità, la Cassazione ha confermato la condanna dell'autista a sei mesi di reclusione, per altro già condonati. La situazione in cui egli si era venuto a trovare era



di estrema pericolosità, un assembramento di alunni in movimento che tentava di raggiungere l'autobus, esso pure in movimento. Evidente la sua responsabilità: gli alunni correvano verso di lui, qualcuno poteva farsi male ed egli non doveva solo rallentare per evitare incidenti, doveva fermarsi. Secondo la Cassazione anche agli altri soggetti coinvolti nella vicenda va attribuita una responsabilità dell'accaduto: alla preside, che non aveva provveduto a organizzare modalità sicure

per l'uscita degli alunni o non le aveva organizzate affatto e in ogni caso non avrebbe esercitato il dovuto controllo, non essendo prevista nella sua scuola «alcuna organizzazione o sorveglianza dell'arrivo, dei movimenti e della discesa e salita dei ragazzi sui mezzi»; al personale comunale, che avrebbe dovuto gestire in sicurezza il trasporto degli alunni, stabilendone con precisione la fermata e fissandone l'arrivo in un orario precedente l'uscita degli alunni. L'autobus, messo a disposizione da una ditta di autotrasporti convenzionata con il comune, infatti, non aveva un suo spazio delimitato dove fermarsi, decideva l'autista, che arrivava dopo che gli alunni erano già usciti. Quanto al docente dell'ultima ora, quello di educazione fisica, che, una volta fatti uscire gli alunni, non ne aveva sorvegliato l'uscita o aveva esercitato male il suo dovere contrattuale, restava un margine di dubbio circa l'esatto significato da attribuire a una clausola del regolamento d'istituto che ne potrebbe giustificare il comportamento. Anche per questo dovrà occuparsi del caso un'altra sezione della Corte d'appello sulla base dei criteri di responsabilità stabiliti dalla Cassazione con la sentenza di rinvio. La quale interviene nel dibattito in corso sul rientro a casa degli alunni: molti genitori desiderano che i loro figli rientrino da soli a casa mentre la scuola spesso vi si oppone.

© Riproduzione riservata

